

GIUSEPPE FALCONE

*'Fabulis', non 'tabulis', in cost. Imperatoriam 3*

Estratto  
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVIII  
(2015)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORI  
Gianfranco Purpura  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### ARTICOLI

P. CERAMI, <i>Tabernae librariae</i> . Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario e dell'attività editoriale nel mondo romano .....	9
G. FALCONE, La trattazione di Gai 3.140-141 sul <i>pretium</i> nella compravendita, tra ' <i>regulae</i> ' e <i>ius controversum</i> .....	37
O. LICANDRO, ' <i>Restitutio rei publicae</i> ' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone .....	57
S. LONGO, Il credito del <i>servus</i> nei confronti di un <i>extraneus</i> : ' <i>naturale</i> ' <i>creditum</i> ? .....	131
C. RUSSO RUGGERI, <i>Lex Cornelia iudiciaria</i> e pentitismo .....	177
S. SCIORTINO, <i>Denegare iudicium</i> e <i>denegare actionem</i> .....	197

### NOTE

G. ARICÒ ANSELMO, Dal Foro al Comizio. Un amichevole confronto di idee .....	241
G. D'ANGELO, <i>Vadimonium</i> e <i>cautio se exhibiturum</i> in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 <i>ad ed.</i> ) .....	253
M. MIGLIETTA, Per uno studio palingenetico di B. 60.3: il contributo dei commentari bizantini ad C. 3.35 .....	261
A. SCHMINCK †, Die Titelrubriken der <i>Ecloga</i> , der <i>Eisagoge</i> und des <i>Prochiron</i> ...	275

### VARIE

O. DILIBERTO, Una sconosciuta monografia palermitana sulla palingenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia) .....	291
G. FALCONE, ' <i>Fabulis</i> ', non ' <i>tabulis</i> ', in cost. <i>Imperatoriam</i> 3 .....	301
J.H.A. LOKIN - B.H. STOLTE, <i>In memoriam</i> Nicolaas van der Wal .....	313



GIUSEPPE FALCONE  
(Università di Palermo)

*'Fabulis', non 'tabulis', in cost. Imperatoriam 3*



## ‘FABULIS’, NON ‘TABULIS’, IN COST. IMPERATORIAM 3

Alcuni anni fa ho avuto occasione di occuparmi<sup>1</sup> – nel quadro di uno studio riguardante due cardini dell’ideologia giuridica giustiniana: la cura per l’insegnamento del diritto e l’eliminazione nell’opera compilatoria di ciò che, storicamente superato, “non è più *in usu*” – di un passaggio della costituzione *Imperatoriam*, nel quale si ricorre ad una forte contrapposizione tra vecchio e nuovo modello di apprendimento dei *prima legum cunabula*: grazie alla stesura delle *Institutiones* i giovani potranno attingere le prime cognizioni giuridiche dall’*imperialis splendor*, anziché apprenderle *ab antiquis fabulis*. Il passaggio in questione è il seguente:

cost. *Imp. 3. ... Triboniano ... nec non Theophilo et Dorotheo ... mandavimus ut ... componant Institutiones: ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis accipiant....*

Il senso della critica al precedente insegnamento espressa con il riferimento ad ‘*antiquae fabulae*’ si desume agevolmente dall’immediato seguito del discorso: ‘*et tam aures quam animae vestrae nihil inutile nihilque perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet argumentis accipiant*’. In esso i segni ‘*inutile*’ e ‘*perperam positum*’ alludono, rispettivamente, ad una informazione ‘inutilizzabile’ in quanto sterilmente relativa ad un istituto o ad un regime non più in vigore e alla irrazionalità nella selezione dei contenuti, consistente nel mescolare senza un preciso criterio informazioni ‘utilizzabili’ con quelle ‘*inutiles*’ nel senso suddetto. Si tratta dello stesso motivo di critica al precedente materiale didattico che leggiamo in più luoghi delle costituzioni *Omnem* e *Tanta*.<sup>2</sup> Quanto al contrapposto risultato ottenuto con la redazione del nuovo manuale, esso è rappresentato in questi termini: d’ora in poi, gli studenti acquisiranno, nel loro apprendimento, ‘*quod in ipsis rerum optinet argumentis*’, «ciò la cui esistenza (vigenza) trova riscontro nelle cose, nella realtà». Questa affermazione è simile ad altre di conio giustiniano, le quali, attraverso giri di parole imperniati anch’essi in

<sup>1</sup> G. FALCONE, ‘*Legum cunabula*’ e ‘*antiquae fabulae*’ (cost. *Imperatoriam 3*), in *Scritti in onore di A. Metro*, II, Milano 2010, 283 ss.

<sup>2</sup> Cfr. cost. *Omnem 1* (particolarmente significativo, in quanto descrive proprio i *libri* che si usavano in precedenza quali fonti di apprendimento del primo anno: di codesti *libri* si afferma, con un accostamento dei due motivi critici, che essi stessi erano ‘*confusos et iura utilia in se perraro habentes*’); 3; cost. *Tanta 1*; 10; 11 *in fine* (v. *infra*, nel testo); 17; m. v. già cost. *Deo auct. 10*.

vario modo sull'impiego del termine 'res', esprimono il concetto di presenza di un istituto nell'*usus* e nella realtà giuridica attuale:

C. 7.5.1 (a. 530) *Dediticia condicio nullo modo in posterum nostram rem publicam molestare concedatur, sed sit penitus deleta, quia nec in usu esse reperimus, sed vanum nomen huiusmodi libertatis circumducitur. Nos enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris legibus, quae re ipsa obtinent.*

C. 7.6.1a (a. 531) *Cum igitur multis modis et paene innumerabilibus Latinorum introducta est condicio et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto nec non ex edicto divi Traiani, quorum plenae quidem fuerant nostrae leges, non autem in rebus fuerat eorum experimentum: studiosissimum nobis visum est haec quidem omnia et Latinam libertatem rescare, certos autem modos eligere, ex quibus antea quidem Latina competeat libertas, [...] ut his praesenti lege enumeratis [...] ceteri omnes modi, per quos Latinorum nomen inducebatur, penitus conquiescant et non Latinos pariant, sed ut pro nullis habeantur.*

C. 7.25.1 (a. 530-531) *Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ius quiritorium vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse volumus distinctionem nec ex iure Quiritium nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec umquam videtur neque in rebus apparet, sed est vacuum et superfluum verbum, per quod animi iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt. Sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus sive servi sui sive aliarum rerum ad se pertinentium.<sup>3</sup>*

C. 8.33.3 (a. 530) *Vetustissimam observationem, quae nullatenus in ipsis rerum claruit documentis, penitus esse duximus amputandam, immo magis clarioribus remediis corrigendam. Igitur in pignoribus, quae iure dominii possidere aliquis cupiebat, proscriptio publica et annus luitionis antiquitus introducti sunt, pignus autem publice proscriptum neque vidimus neque nisi tantummodo ex librorum recitatione audivimus.*

Inst. 4.11.6 *Quae omnia (scil. il regime delle satisfationes) apertius et perfectissime e cotidiano iudiciorum usu in ipsis rerum documentis apparent.*

<sup>3</sup> Il testo è, ancor più degli altri, emblematico, giacché vi compaiono già tutti gli elementi che caratterizzeranno la propaganda di cost. *Imp.* 3: i 'cunabula'; la forte critica all'insegnamento di nozioni 'inutilizzabili' ('inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt') in quanto riguardanti istituti che non trovano riscontro nella realtà ('neque in rebus apparent'); l' 'ascolto' da parte degli studenti: 'ad primam legum veniunt audientiam' (cfr. 'aures' in cost. *Imp.* 3); il motivo della sensibilità interiore dei giovani: 'animi iuvenum' (di 'animae' parla cost. *Imp.* 3). Proprio questa circostanza, peraltro, può far pensare che l'esigenza di intervenire sull'articolazione e sui contenuti dell'insegnamento del diritto e in particolare la sensibilità per lo specifico problema dell'utilizzabilità in chiave didattica di istituti e regimi ormai non più 'in usu' fossero state avvertite ben prima del completamento del Digesto: cfr. FALCONE, 'Legum cunabula', cit., 303 s.



cost. *Tanta* 11. ...*Et ideo Triboniano ... nec non Theophilo et Dorotheo ... mandavimus, quatenus libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant et institutiones vocabantur, separatim collectis, quidquid ex his utile et aptissimum et undique elimatum et rebus, quae in praesenti aevo in usu vertuntur, consentaneum invenitur, hoc et capere studeant et totius eruditionis prima fundamenta atque elementa ponere.*<sup>4</sup>

Sulla base di questi riscontri, ho tratto la conclusione, che ribadisco, che la locuzione '*antiquae fabulae*' ha a che fare con i contenuti dell'insegnamento in quanto riguardanti in gran parte istituti e regimi che ormai non trovavano più riscontro nella realtà.

Questa prospettiva concettuale – preciso adesso – potrebbe teoricamente esser stata affidata o al vocabolo '*fabulae*' in quanto tale o alla qualifica '*antiquae*' o ad entrambi i termini congiuntamente. Nel primo senso, in favore, cioè, dell'idea che l'estensore abbia giocato sulla risaputa attitudine di '*fabula*' ad indicare (anche) un discorso sganciato dalla realtà e dai fatti veri<sup>5</sup> parrebbe deporre un'equivalenza, quale quella assunta nel su trascritto testo di C. 7.5.1, tra l'accogliere '*ea, quae re ipsa obtinent*' e il '*veritate m colere*'; nonché il fatto che in questo modo il termine '*fabulae*' è stato inteso dall'autore della seguente spiegazione, che troviamo nel corrispondente luogo della versione greca della *Imperatoriam*: «infatti leggendo cose che erano in vigore in passato, ma che ora sono state cacciate dall'uso, gli studenti sono simili a coloro che si imbattono in favole» (τὰ γὰρ πάλαι μὲν κρατήσαντα, νῦν δὲ τῆς χρήσεως ἐκβεβλημένα ἀναγινώσκοντες, εὐόκασι τοῖς ἐντυγχάνουσι μύθοις). Potrebbe, però, anche pensarsi che '*fabulae*' avesse, invece, semplicemente il significato, in sé incolore e anch'esso attestato nelle fonti, di 'narrazioni, racconti'<sup>6</sup> e che la connotazione negativa – che dobbiamo necessariamente ammettere, giusta la contrapposizione con la brillante novità compiuta dall'intervento imperiale – sia espressa, piuttosto, dall'aggettivo '*antiquae*': quest'ultimo potrebbe avere la medesima sfumatura di presa di distanza critica che incontriamo in C. 7.31.1.5 (del 531) '*Cum etiam res dividi mancipi et nec mancipi sane antiquum est et merito antiquari oportet...*', e esprimerebbe, in sostanza, l'idea che le narrazioni fino ad allora utilizzate nell'insegnamento del primo anno erano ormai "superate", non più al passo con la realtà giuridica vigente. Tuttavia, ove si tenga conto, da un lato, che la qualifica '*antiquum*' all'interno della stessa *Imperatoriam* compare altre due volte (§§ 4 e 6) e senza una colorazione in sé negativa, dall'altro lato, e soprattutto, che nel testo della costituzione è ben riconoscibile una notevole cura e ricercatezza retorica (un'immagine quale '*legum cunabula*'; un voluto accostamento tra sensi diversi, la vista e l'udito: '*luculenta consonantia*': § 2; un

<sup>4</sup> È notevole che, i questo brano, la semantica dell'*utile*, nel senso anzidetto, e delle *res* (complessiva realtà giuridica) compare proprio in occasione della descrizione dell'incarico affidato ai compilatori delle *Institutiones*: si tratta di una precisa corrispondenza con le affermazioni di cost. *Imp.* 3.

<sup>5</sup> Il dato non richiede la citazione di specifici riscontri: basta rinviare al *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. '*Fabula*', c. 26 e c. 27s.

<sup>6</sup> Come accade, ad es., nel solo altro impiego giustiniano: C. 7.40.1.1d. *Nemo itaque audeat neque actionis familiae erciscundae neque communi dividundo neque finium regundorum neque pro socio neque furti neque vi bonorum raptorum neque alterius cuiuscumque personalis actionis vitam longiorem esse triginta annis interpretari: sed ex quo ab initio competit et semel nata est et non iteratis fabulis saepe recreata, quemadmodum in furti dicebatur, post memoratum tempus fniri.*

puntuale contrappunto quale ‘*desuetudine inumbratum - ab imperiali remedio illuminatum*’), mi pare senz’altro preferibile assumere una perfetta corrispondenza tra i membri dei due sintagmi contrapposti, ‘*antiquae fabulae*’ e ‘*imperialis splendor*’: l’aggettivo ‘*antiquae*’ fungerebbe da contraltare rispetto ad ‘*imperialis*’, che allude al presente imperatore, a Giustiniano stesso,<sup>7</sup> mentre il sostantivo ‘*fabulae*’ sarebbe pensato come antitesi rispetto al sostantivo ‘*splendor*’ e, pertanto, avrebbe già in sé una valenza negativa, quale quella di narrazione che si scosta (in gran parte) dalla realtà delle cose.

In sostanza, il ricorso alla denigratoria locuzione ‘*antiquae fabulae*’ contribuisce ad esprimere una enfatica esaltazione non solo dei nuovi *libri institutionum*, ma anche, su un piano più spiccatamente ideologico, della cura di Giustiniano per l’insegnamento del diritto come per la selezione e la revisione dei testi da inserire nel *corpus* compilatorio. Ed è, appunto, in ragione del suo proiettarsi in questo sfondo più ampio che, come a suo tempo mi ero specificamente soffermato sulla locuzione, così, adesso, intervengo brevemente su una recentissima proposta di emendazione, che, se fondata, la cancellerebbe dal dettato della costituzione.

Infatti, in una concisa pagina di un filologo, Otto Zwierlein, apparsa contemporanea a quel mio articolo,<sup>8</sup> e in una pubblicazione apposita di Rolf Knütel, apparsa lo scorso anno,<sup>9</sup> si è sostenuto che il termine ‘*fabulis*’ sarebbe un errore di trascrizione al posto di un originario termine ‘*tabulis*’, che avrebbe fatto riferimento alle XII Tavole.<sup>10</sup>

Ora, di fronte ad una tradizione manoscritta uniforme nel restituire ‘*fabulis*’, l’assunto che, invece, l’autore del testo avesse originariamente scritto un diverso termine dovrebbe poter contare, ‘in positivo’, su un’argomentazione adeguata e stringente. Ma ciò non può dirsi per nessuna delle due prese di posizione in questione.

Zwierlein osserva: «es wäre erstaunlich, wenn Justinian nicht ab antiquis tabulis geschrieben, also sich nicht auf das altertümliche Zwölftafelgesetz bezogen haben sollte!»; ritiene che in questo senso orienti il contrapposto riferimento all’*imperialis splendor*, che fungerebbe da contraltare rispetto al carattere “duro” e “obsoleto” del dettato decemvirale: «Darauf verweits das antithetische Kolon *sed ab imperiali splendore*; denn die Diktion der zwölftafelgesetze galt als holprig und obsolet»; e adduce a sostegno i seguenti testi letterari: Cic., *de orat.* 1.193 ‘*plurima est ... in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca cognoscitur*’; Cic., *de orat.* 3.98 ‘*in antiquis tabulis illo ipso horrido obsoletoque teneamur*’; Gell. 16.10.8 ‘*omnisque illa duodecim tabularum antiquitas*’; Aug., *civ.* 8.19 ‘*in duodecim tabulis, id est Romanorum antiquissimis legibus*’; Caes. Bass. 265.22 ‘*in tabulis antiquis, quas triumphaturi duces in Capitolio fugebant victoriaeque suae titulum Saturniis versibus prosequebantur, ...*’.

Orbene, la debolezza di siffatta argomentazione appare palese sia con riguardo al suo presupposto di fondo sia con riguardo ai riscontri addotti a sostegno. Invero, quanto al primo

<sup>7</sup> Cfr. cost. *Omnem 3 ... omnia nova pulchritudine sunt decorata, nullo inutili, nullo desueto in his penitus inveniendos...*: proprio con riferimento alla eliminazione, commissionata da Giustiniano, di notizie “inutili”, non più attuali, si parla di una *pulchritudo* (indicazione eulogica dell’operato dell’imperatore accostabile allo *splendor* di cost. *Imp. 3*) qualificata, ‘*nova*’, con rimando antitetico all’*antiquum*.

<sup>8</sup> O. ZWIERLEIN, *Textkritisches zu den Digesten Justinians*, in *Fest. R. Knütel*, Heidelberg 2009, 1515.

<sup>9</sup> R. KNÜTEL, *Constitutio Imperatoriam § 3: fabulis o tabulis?*, in *IURA* 62, 2014, 1 ss., spec. 14 s.

<sup>10</sup> Per qualche suggerimento in tal senso (ma senza apposita argomentazione) da alcuni autori d’età moderna cfr. KNÜTEL, *Constitutio Imperatoriam*, cit., 4 e note ivi.

aspetto, essa si regge evidentemente sulla convinzione che il termine '*splendor*' coinvolga ed esprima una prospettiva esteriore, se non estetica, del dettato normativo, come allusiva ad una scrittura chiara e lineare. E invece, nel lessico della propaganda compilatoria giustiniana la semantica della luce e della luminosità allude a profili contenutistici. Al riguardo, basterà qui richiamare appositamente due riscontri estremamente significativi.<sup>11</sup> Il primo è tale in quanto contenuto nella stessa cost. *Imperatoriam*, appena poche battute prima del nostro § 3, e in quanto, proprio come in quest'ultimo, concerne una contrapposizione tra un precedente ed esecrato stato di cose e il progresso ottenuto con un'operazione 'compilatoria' giustiniana (nel § 3, le *Institutiones*; qui, il *Codex*), progresso consistente, sul piano dei contenuti appunto, nel superamento della contraddittorietà tra le precedenti costituzioni: '*Et cum sacratissimas constitutiones antea confusas in luculentam ereximus consonantiam...*' (§ 2). Il secondo riscontro, offerto da cost. *Omnem* 2, è determinante in quanto riguarda il medesimo raffronto, compiuto nel brano di cost. *Imperatoriam* 3, tra vecchi e nuovi contenuti dell'insegnamento del I anno: ivi, infatti, le *leges* che formano oggetto del rinnovato insegnamento sono qualificate '*clarae et dilucidae*' giacché affrancatesi dalla precedente commistione tra nozioni utili e inutili (in quanto riguardanti regimi ormai superati e desueti).<sup>12</sup> Direi, anzi, con l'occasione, che questo passaggio di cost. *Omnem* 2 costituisce, anche per il suo risalire al medesimo arco temporale della cost. *Imperatoriam*,<sup>13</sup> una salda conferma della contrapposizione '*non ex antiquis fabulis, sed ab imperiali splendore appetere*' in chiave di dualismo tra un racconto didattico imperniato su istituti e regimi superati e un insegnamento avente ad oggetto solo istituti e regimi vigenti nella realtà.

Dall'altro lato, i riscontri che Zwierlein ha addotto in relazione all'accostamento tra '*antiquae*' e '*tabulae*' non fanno testo, in quanto in essi non compare mai un ermetico richiamo ad '*antiquae tabulae*' senza ulteriore esplicitazione, come invece si verificherebbe nel testo della cost. *Imperatoriam* (sorprendentemente, oltretutto, dato che esso è destinato ad esordienti): invero, in Cic., *de orat.* 1.193, in Gell. 16.10.8 e in Aug., *civ.* 8.19 compare una espressa menzione delle XII tavole; e in Caes. Bass. 265.22 vengono richiamate le tavole

<sup>11</sup> Va altresì segnalato specificamente, almeno il seguente passaggio di cost. *Cordi* 4, sia per il collegamento tra la 'luce' e l'eliminazione di contraddizioni, ripetizioni e istituti ormai superati, sia per l'esplicita menzione, in quest'ottica, (anche) delle *Institutiones*: *...constitutiones ... nova eliminationis luce rete gere, ut undique non solum institutionum et digestorum via dilucida et aperta pateret, sed etiam constitutionum nostri codicis plenum iubar omnibus clare at, nulla penitus nec simili nec diversa nec inusitata relicta, ...* Cfr., inoltre, cost. *Deo auct.* 1 *...constitutiones emendare et viae dilucidae tradere...*

<sup>12</sup> cost. *Omnem* 1. *Et antea .... nihil aliud nisi sex tantummodo libros et ipsos confusos et iura utilia in se per raro habentes a voce magistra studiosi accipiebant, ... Et primi anni hoc opus legentibus tradebatur non secundum edicti perpetui ordinationem, sed passim et quasi per saturam collectum et utile cum inutilibus mixtum, maxima parte inutilibus deputata...;* 2. *... antea enim dignum antiqua confusione legum cognomen habebant: cum autem leges iam clare et dilucide prostent animis eorum facile tradendae, visum est necesse eos et cognomine mutato fulgere.* Non sarà inutile, peraltro, segnalare il ricorso, per indicare il medesimo orizzonte concettuale, all'idea di '*pulchritudo*': cost. *Omnem* 3. *... omnia nova pulchritudine sunt decorata, nullo inutili, nullo desueto in his penitus inveniando...* (su questo testo cfr. *supra*, nt. 7; in generale, per la prospettiva sostanziale, e non meramente estetico-formale, del richiamo giustiniano alla *pulchritudo*, cfr. G. FALCONE, *The 'mysterious' beauty of Laws*, in AUPA 57, 2014, 341 ss.).

<sup>13</sup> Notoriamente, la cost. *Imperatoriam* reca la data del 21 novembre del 533, la cost. *Omnem* la data del 16 dicembre.

dei fasti trionfali. Quanto al solo impiego, tra quelli invocati da Zwierlein, del sintagma *'antiquae tabulae'* senza precisazione alcuna – Cic., *de orat.* 3.98 *'in antiquis tabulis illo ipso horrido obsoletoque teneamur'* –, esso, lungi dal rendere plausibile che anche Giustiniano avesse considerato *'antiquae tabulae'* come locuzione di per sé immediatamente allusiva alle XII Tavole,<sup>14</sup> si appalesa in realtà affatto estraneo alla questione sol che si legga il contesto in cui è inserito: nel discorso ciceroniano,<sup>15</sup> infatti, le *'antiquae tabulae'* non sono certo le XII Tavole, bensì sono le *'antiche pitture'*, le quali, a detta dell'Arpinate, attraggono per il colore *'rozzo e antiquato'*, contrapposte alle *'nuove pitture'*, brillanti e variopinte!

Nemmeno gli elementi addotti da Knütel possono ritenersi calzanti.

Questo studioso, da un lato, si appoggia all'argomentazione di Zwierlein, la cui inadeguatezza, però, si è or ora segnalata; dall'altro lato adduce per proprio conto la testimonianza di una nota iscrizione, contenente un *elogium* di *Dalmatius*, governatore della *provincia Lugdunensis tertia*, risalente ai primi anni del V secolo:<sup>16</sup>

DESSAU, *ILS* III,<sup>2</sup> n. 8987. *Ius ad iustitiam revocare aequumque tueri/ Dalmatio lex est, quam dedit alma fides./ Bis sex scripta tenet praetorisque omne volumen, / Doctus et a sanctis condita principibus./ Hic idem interpres legum legumque minister/ quam prudens callet, tam bonus exequitur.*

In questa iscrizione le XII Tavole (*bis sex scripta*)<sup>17</sup> vengono richiamate come oggetto di apprendimento accanto all'editto del pretore e alle costituzioni imperiali. Mommsen ha ipotizzato che l'ordine in cui queste fonti sono menzionate costituisca un'eco della successione interna agli studi giuridici pregiustiniani: gli studenti di primo anno avrebbero studiato il *ius civile*, negli anni successivi il *ius honorarium* e all'ultimo anno le costituzioni imperiali.<sup>18</sup> Knütel ne trae la seguente deduzione: «Da ciò consegue che, se la materia del primo anno poteva essere indicata con la locuzione *bis sex scripta*, allora poteva altresì esserlo con le espressioni *XII tabulae* o *ius civile*. La qualcosa procura un decisivo sostegno all'ipotesi che, nel § 3 di cost. *Imp., fabulis* sia stato scritto per errore al posto di *tabulis*». <sup>19</sup> Quanto al senso

<sup>14</sup> Parrebbe, peraltro, che proprio la coppia *'horrido obsoletoque'* di questo testo abbia influenzato il filologo tedesco là dove egli assume che Giustiniano avrebbe pensato alle XII Tavole per il loro dettato "duro e obsoleto" (*holprig und obsolet*).

<sup>15</sup> Cic., *de orat.* 3.98. *Difficile enim dictu est, quatenus causa sit, cur ea, quae maxime sensus nostros impellunt voluptate et specie prima acerrime commovent, ab eis celerrime fastidio quodam et satietate abalienemur. Quanto colorum pulcritudine et varietate floridiora sunt in picturis novis pleraque quam in veteribus! Quae tamen, etiam si primo aspectu nos ceperunt, diutius non delectant; cum tamen nos in antiquis tabulis illo ipso horrido obsoletoque teneamur. Quanto molliores sunt et delicatiora in cantu flexiones et falsae voculae quam certae et severae! Quibus tamen non modo austeri, sed, si saepius fiunt, multitudo ipsa reclamant.*

<sup>16</sup> Su di essa cfr., ultimamente, O. DILIBERTO, *La legge delle XII Tavole nel Basso Impero*, in *KOINΩNIA*, 38, 2014, 240 s.

<sup>17</sup> Su questo modo di richiamare le XII Tavole cfr., per tutti, DILIBERTO, *La legge delle XII Tavole*, cit., 237 ss s.

<sup>18</sup> TH. MOMMSEN, *Juristische Schriften*, II, rist. 1994, 154. Per richiami agli studiosi che hanno aderito a questa opinione cfr. KNÜTEL, *Constitutio Imperatoriam*, cit., 15 nt. 55.

<sup>19</sup> KNÜTEL, *Constitutio Imperatoriam*, cit., 15.

che avrebbe il richiamo alle XII Tavole in contrapposizione all'*imperialis splendor*, il romanista bonnese afferma: «Giustiniano fa riferimento al fatto che gli studenti alle prime armi non debbano più confrontarsi con il diritto linguisticamente e sostanzialmente complesso nonché talvolta oscuro delle XII tavole - o con il suo evidente sinonimo di diritto civile - bensì possono iniziare il loro corso di studi con un manuale istituzionale dell'alta qualità di una costituzione imperiale; con un manuale in cui lo stesso imperatore ha assemblato quanto ritenuto utile e proficuo per gli studenti e con esso li ha previdentemente resi familiari - come gli studenti indi apprendono in *Inst. 1.1.2 - primo levi ac simplici ... interpretatione*, in primo luogo con una stesura semplice e leggera».<sup>20</sup> Infine, Knütel supera l'ostacolo (curiosamente, non considerato da Zwierlein) che potrebbe provenire alla proposta di emendazione dalla presenza del termine *μύθοι* nella traduzione greca della costituzione, aderendo senz'altro alla recentissima ipotesi degli editori groningani della Parafraresi di Teofilo,<sup>21</sup> secondo cui detta traduzione non deriverebbe dalla mano dell'antecessore costantinopolitano, bensì risalirebbe ad un momento successivo, non oltre comunque il VI secolo: cosa che, appunto, lascerebbe spazio per un intermedio incidente nella tradizione del testo latino, che avrebbe, poi, condizionato il traduttore.<sup>22</sup>

Personalmente, resto fermo nella convinzione che la traduzione con '*μύθοις*' risalga allo stesso momento dell'emanazione della cost. *Imperatoriam*.<sup>23</sup> Ad ogni modo, lasciamo pure da parte questo dato, dal momento che potremmo, a tutto concedere, immaginare che un errore di trascrizione da '*tabulis*' a '*fabulis*' fosse avvenuto subito, in occasione di una delle primissime copiate (o riproduzioni sotto dettatura) del testo e che ciò abbia determinato una contemporanea traduzione in '*μύθοις*'. Il fatto è, piuttosto, che, come accennato, l'apposito svolgimento argomentativo compiuto da Knütel a sostegno della proposta di emendazione non può considerarsi appagante.

Ad esso può opporsi, anzitutto, che l'*elogium* di Dalmazio va utilizzato con estrema cautela. Esso non impone di intendere il cenno alle XII Tavole come allusivo all'intero *ius civile*; e d'altra parte, una sequenza in chiave cronologica tra *ius civile* e *ius honorarium* quali complessive materie di studio sarebbe stata difficile da raffigurare, quasi che fosse possibile distinguere e isolare, in un orizzonte didattico, i due ambiti. Piuttosto, quel che sappiamo circa lo *studium iuris* d'epoca pregiustiniana è che anch'esso era imperniato sul materiale giurisprudenziale, qui del tutto sottaciuto. E proprio questo silenzio contribuisce a riconoscere, con buona probabilità, quale dovette essere il punto di vista sotteso all'*elogium*. Segnatamente, credo che non sia un caso che ad essere menzionati sono concreti testi 'normativi' (mi si passi la qualifica): XII tavole, editto pretorio, costituzioni imperiali. Invero, è in relazione a questo tipo di fonti che più incisivamente si poteva

<sup>20</sup> KNÜTEL, *loc. ult. cit.*

<sup>21</sup> Cfr. *Theophili antecessoris Paraphrasis graeca Institutionum Iustiniani*, edd. J.H.A. LOKIN/R. MEIJERING/B.H. STOLTE/N. VAN DER WAL. *With a Translation by A.F. Murison*, Groningen, 2010, xxvi-xxvii; nonché lo studio specifico di uno degli editori, Jan Lokin, dal titolo *Some Remarks Concerning the Greek Translation of the Constitutio Imperatoriam*, in *Ius romanum-ius commune-ius hodiernum. Studies in honour of. E. J.H. Schrage*, Amsterdam 2010, 273 ss.

<sup>22</sup> KNÜTEL, *Constitutio Imperatoriam*, cit., 12 s.

<sup>23</sup> Conto di mostrare le ragioni di questa mia convinzione in uno studio apposito di prossima pubblicazione.

rappresentare il governatore come *'interpres legum'*, come *'legum minister'*, come soggetto che, nell'esercizio del suo ufficio, era stato *'bonus'* nell'applicazione (*exequitur*) delle disposizioni normative apprese nel proprio studio. Non sembra legittimo, dunque, trarre deduzioni da questa iscrizione per interpretare il brano di Giustiniano e, in specie, per immaginare che l'imperatore avesse voluto richiamare il *ius civile* parlando (in modo così ellittico, peraltro) di *'antiquae tabulae'*.

Soprattutto, è una notizia offerta, in altro luogo, dallo stesso Giustiniano ad ostacolare la prospettata emendazione: e precisamente, l'informazione (cost. *Omnem* 1) che fino ad allora gli studenti di primo anno studiavano le Istituzioni di Gaio (oltre ai *libri singulares* in tema di *res uxoria*, di tutela, di testamenti e legati). Notoriamente, infatti, il manuale di Gaio è pieno di riferimenti all'editto pretorio e all'intreccio *ius civile-ius honorarium*. Anche a tacere del IV libro, nel quale i richiami alla figura del *praetor* sono, ovviamente, costanti, basterà ricordare l'ampia trattazione sulle successioni, nella quale un asse portante è dato dal dualismo tra regime decemvirale e innovazioni presenti nell'editto del pretore.<sup>24</sup> Alla luce di ciò, dunque, non avrebbe avuto senso, da parte di Giustiniano, richiamare i complessivi contenuti della precedente formazione elementare degli studenti facendo riferimento alle sole XII Tavole.

Va detto, oltretutto, che la stessa pretesa contrapposizione delle XII *Tabulae* rispetto all'*imperialis splendor* nei termini immaginati dallo studioso tedesco non poggerebbe, comunque, su basi condivisibili. Invero, nell'enunciato per dir così 'metodologico' di Inst. 1.1.2 a tal fine richiamato la *interpretatio 'levis ac simplex'* non allude al profilo esteriore e formale della scrittura del testo, bensì al livello con il quale le cognizioni vengono offerte ai discenti: elementare, al primo anno, e solo successivamente 'più analitico e più puntuale' (*diligentissima et exactissima interpretatione*): *'...videntur posse tradi commodissime, si primo levi ac simplici, post deinde diligentissima atque exactissima interpretatione singula tradantur. a l i o q u i n s i s t a t i m a b i n i t i o r u d e m a d h u c e t i n f i r m u m a n i m u m s t u d i o s i m u l t i t u d i n e a c v a r i e t a t e r e r u m o n e r a v e r i m u s ...'*. Una significativa corrispondenza di siffatta prospettiva della gradualità di contenuti dell'*'accipere'* da parte degli studenti di primo anno si trova all'interno dello stesso manuale imperiale, in un brano nel quale, peraltro, torna l'incisiva immagine dei *'prima legum cunabula'* di cost. *Imp.* 3. Si tratta di Inst. 2.20.3, in cui si sottolinea l'opportunità di considerare, dapprima, separatamente i legati e i fedecommessi, per poter poi consentire agli studenti di *'suptilioribus auribus accipere'* il regime ormai unificato dei due istituti: *'... sed ne in primis legum cunabulis permixte de his exponendo studiosis adulescentibus quandam introducamus difficultatem, operae pretium esse duximus, interim separatim prius de legatis et postea de fideicommissis tractare, ut natura utriusque iuris cognita, facile possint permixtionem eorum eruditi suptilioribus auribus accipere'*.

In conclusione, l'ipotesi che, contrariamente all'indicazione della tradizione manoscritta, nel testo originario comparisse il termine *'tabulis'* (e, tramite esso, un velato riferimento alle XII Tavole come indicanti lo studio del *ius civile*), non solo è sprovvista di indizi adeguati,

<sup>24</sup> Per limitarmi a riferimenti espliciti richiamo qui i seguenti dati. Dualismo XII Tavole - *edictum*: Gai 3.25; 3.41; 3.78; 3.189; 3.192; 4.76; dualismo XII Tavole - *praetor*: Gai 3.28; 46; 49; 190; 191; dualismo *ius civile* - *praetor*: Gai 2.119; 129; 135; 170; 253; dualismo *ius civile* - *edictum*: Gai 1.136; 2.136; 3.71; 3.82; dualismo *ius legitimum* - *ius praetorium*: Gai 4.34; dualismo *ius legitimum* - *praetor*: Gai 2.167; riferimenti al solo *praetor*: Gai 2.125; 2.158; 160; 3.32.



ma urta, altresì, con quel che sappiamo, per bocca dello stesso Giustiniano, circa il materiale utilizzato per l'insegnamento del primo anno.<sup>25</sup>

Rilevata la mancanza di elementi che possano legittimare l'emendazione del testo, chiudendo questo intervento mettendo a fuoco meglio, a sostegno della lezione tràdita, un dato terminologico-concettuale al quale avevo fuggacemente accennato in una nota del mio articolo citato in apertura (p. 297 nt. 27). Mi riferisco alla prospettiva della narrazione orale primariamente evocata dal termine '*fabulae*'. Ebbene, proprio la prospettiva dell'oralità dell'insegnamento è distintamente richiamata in cost. *Imp.* 3: non solamente si fa riferimento alle *aures* dei discenti (...*tam aures quam animae vestrae ... quod in ipsis rerum optinet argumentis accipiant*), ma a conclusione dell'intera contrapposizione tra vecchio e nuovo insegnamento si afferma che, proprio perché già i *prima legum cunabula* saranno attinti dall'*imperialis splendor*, d'ora in poi l'intera formazione dei giovani procederà, dall'inizio alla fine, dalla voce dell'imperatore (...*digni tanto honore tantaque reperti felicitate, ut et initium vobis et finis legum eruditionis a voce principali procedat*). Questo richiamo alla *vox principalis*, peraltro, appare ancor più indicativo se confrontato con la testimonianza, sostanzialmente contemporanea, offerta da un passaggio di cost. *Omnem* 1, particolarmente prezioso in quanto la voce del docente (*magistra vox*) viene criticamente richiamata proprio quale veicolo di un insegnamento<sup>26</sup> di primo anno troppo legato, fino ad allora, a nozioni 'inutili' in quanto ormai superate: '*sex tantummodo libros et ipsos confusos et iura utilia in se perraro habentes a voce magistra studiosi accipiebant*'. Un'affermazione, quest'ultima, che perfettamente corrisponde all'idea, autonomamente rintracciata nel nostro cost. *Imp.* 3, di "apprendere da narrazioni dei docenti testi contenenti nozioni antiche e superate": '*ex antiquis fabulis discere*', appunto.

<sup>25</sup> Non può condividersi, invece, l'argomento con il quale, a suo tempo, E. OTTO, *Thesaurus Juris Romani*, III, Leyden 1727, *praef.*, XXVII, voleva confutare la proposta di leggere '*tabulis*', e precisamente la circostanza che nei due seguenti luoghi lo stesso Giustiniano apprezza le XII Tavole (Otto menziona anche Nov. 22.2, dove, però, non ricorre nulla di indicativo): Inst. 3.2.3a-b (si elogia una norma decemvirale in quanto '*simplicitatis amica*' per il fatto di non aver distinto tra *masculi* e *feminae* nella chiamata degli *adgnati* alla *successio*) e C. 6.58.14pr. (vi si afferma, sempre con riferimento ad una materia successoria, '*Lege duodecim tabularum bene romano generi prospectum est...*'). Infatti, con queste due valutazioni positive sarebbe senz'altro compatibile una critica calibrata su un aspetto particolare, e cioè sull'essere il *corpus* decemvirale in massima parte fonte di regimi giuridici ormai superati.

<sup>26</sup> Alla *vox magistra* quale strumento di *recitatio* dei libri di studio accenna anche cost. *Omnem* 3, *in fine*.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).





Finito di stampare nel mese di dicembre 2015  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



